

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO**

Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Intervento - 13.01.01 - *Indennità compensativa a favore delle zone montane*

Intervento - 13.02.01 - *Indennità compensativa a favore di altre aree altri vincoli naturali, diverse dalle aree montane*

Le presenti disposizioni attuative regolano la presentazione delle domande di aiuto a valere sugli interventi sopra descritti.

Sommario

1. Base giuridica	2
2. Obiettivi di misura	2
3. Oggetto del finanziamento	2
4. Localizzazione	2
5. Costi ammissibili	3
6. Combinazione di impegni e combinazione di misure	3
7. Percentuali di aiuto e degressività	3
8. Frazionamento artificioso della superficie	3
9. Dettaglio degli interventi	4
9.1 Intervento 13.01.01 – Indennità compensative a favore delle aree montane	4
9.1.1 Descrizione e finalità dell'intervento “Indennità compensativa per le zone montane” .	4
9.1.2 Localizzazione dell'intervento.....	5
9.1.3 Beneficiari del sostegno e requisiti di ammissibilità	5
9.1.4 Impegni richiesti al beneficiario e loro durata	5
9.1.5 Importi di sostegno ammissibili	6
9.1.6 Criteri di selezione.....	6
9.2 Intervento 13.02.01 – Indennità compensative a favore di altre aree con vincoli naturali, diverse dalle aree montane	7
9.2.1 Descrizione e finalità dell'intervento “Indennità compensative a favore di altre aree con vincoli naturali, diverse dalle aree montane”	7
9.2.2 Localizzazione dell'intervento.....	8
9.2.3 Beneficiari del sostegno e requisiti di ammissibilità	8
9.2.4 Impegni richiesti al beneficiario e loro durata	8
9.2.5 Importi di sostegno ammissibili.....	9
9.2.6 Criteri di selezione.....	9
10. Variazione delle superfici	9
11. Clausole di revisione	9
12. Obblighi di informazione e pubblicità	9
13. Rinvio	9

1. BASE GIURIDICA

Art. 31 regolamento (UE) n. 1305/2014

Allegato II e III regolamento (UE) n. 1305/2014

Titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. OBIETTIVI DI MISURA

La misura 13 ha l'obiettivo di garantire il presidio e la salvaguardia del territorio agricolo al fine di assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e la prevenzione di fenomeni di abbandono delle zone interne, anche per evitare fenomeni di dissesto idrogeologico e mitigare il rischio di incendi.

La misura prevede la corresponsione di una indennità a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi causati dagli svantaggi naturali e/o da eventuali vincoli

In particolare agisce rispetto all'esigenza di mantenere nelle aree agricole soggette a svantaggi naturali, il presidio offerto attraverso i servizi ecosistemici delle attività agricole, per favorire il mantenimento della biodiversità e, contemporaneamente, la migliore qualità, adattabilità e resilienza dei suoli agricoli ma la misura è in grado di intervenire positivamente nel mitigare il gap di produttività dei suoli e dell'attività agricola, che è oggettivamente registrato nelle aree soggette a svantaggi naturali, rendendo più conveniente dal punto di vista economico, la permanenza dell'attività agricola nelle in tali aree.

3. OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

La Misura 13 finanzia il pagamento di un'indennità erogata annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli ed agli svantaggi cui è soggetta la produzione agricola nelle zone interessate.

Il sostegno è concesso ad agricoltori ed aziende agricole che rispondano ai requisiti ed assumano gli impegni previsti dalla Misura.

4. LOCALIZZAZIONE

La Misura ha un campo di applicazione su tutto il territorio regionale secondo l'individuazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici operata dalla regione Calabria in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e dell'art. 32 del Reg (UE) 1305/13 ed in particolare:

- a) zone montane, (fino a diversa delimitazione si applica la classificazione ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, ex art. 23 del regolamento (CE) n. 950/97 ed ex art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/99).
- b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, (fino a diversa delimitazione si applica la classificazione ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE).

La classificazione delle aree montane ed altre aree svantaggiate adottata in questa misura e riportata in "**Elenco comuni montani e zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici**" è la medesima di quella adottata dalla programmazione 2007/2013. Tale classificazione sarà oggetto di revisione entro l'anno 2018.

5. COSTI AMMISSIBILI

Il livello di sostegno annuale del pagamento tiene conto delle perdite di reddito e del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni, in confronto alle pratiche ordinarie nella regione Calabria, che rispettano le baseline che comprende il "greening", come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. Tiene conto altresì di eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. I premi tengono conto dei massimali dell'allegato II e dei parametri di cui al titolo III, capo 3, del Reg(UE) 1305/2013.

Il premio, di cui alla presente misura, verrà decurtato delle somme corrispondenti agli aiuti accoppiati nel caso di aziende zootecniche site in aree montane che dispongono di vacche nutrici.

6. COMBINAZIONE DI IMPEGNI E COMBINAZIONE DI MISURE

Per la presente Misura non ricorre l'ipotesi di cui all'art.11 del Reg. (UE) n. 808/2013

7. PERCENTUALI DI AIUTO E DEGRESSIVITÀ

La corresponsione delle indennità è decrescente in funzione dell'estensione delle superfici agricole complessivamente condotte nelle zone interessate.

I premi previsti dall'intervento saranno ridotti progressivamente in relazione alla superficie presente in domanda di sostegno secondo le modalità riportate nella tabella sottostante:

Superficie a premio	Riduzione progressiva premio base
Sino a 30 ha	Premio base
Oltre i 30 ha e fino a 100 ha	90 % del premio base
Oltre 100 ha	80 % del premio base

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

8. FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DELLA SUPERFICIE

Sono considerate inammissibili ai fini del riconoscimento del premio a valere della presente Misura le superfici originate da frazionamenti posti in essere al solo scopo di aumentare l'entità del premio mediante una diminuzione fittizia della dimensione della superficie. A tale proposito sono considerati artificiali tutti i trasferimenti del titolo giuridico che danno diritto al premio laddove recanti data successiva alla decorrenza dell'impegno, effettuati a titolo gratuito ed in base ai quali venga richiesto un premio totale maggiore a quello che sarebbe spettato alla medesima superficie in caso di assenza di frazionamento.

9. DETTAGLIO DEGL INTERVENTI

9.1 Intervento 13.01.01 – Indennità compensative a favore delle aree montane

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA CALABRIA 2014-2020	
AVVISO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 31
Priorità dello Sviluppo Rurale	4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area	4c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
Misura	13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
Sub Misura	13.1 – Pagamento compensativo per le zone montane
Intervento	13.01.01 – Indennità compensative a favore delle zone montane
Finalità	L'intervento consiste nel pagamento di una indennità che sostiene il mantenimento di pratiche agricole in zona montana
Beneficiari	Agricoltori e aziende agricole che siano "in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013
Annualità	2016
Scadenza per la presentazione delle domande	15 giugno 2016
Responsabile del Procedimento	Dirigente di Settore pro tempore
Contatti	0961/853143-858518-858525 PEC: adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it

9.1.1 Descrizione e finalità dell'intervento "Indennità compensativa per le zone montane"

Nella logica di azione della misura, il presente intervento sostiene il permanere dell'agricoltura di montagna, e di conseguenza consente la continuità nell'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dall'agricoltura in tali aree (qualità dei suoli, riduzione rischio erosione suoli, riduzione rischio incendi, riduzione rischio idrogeologico, presidio della biodiversità e del paesaggio agrario). Esso consente, inoltre, di equilibrare i redditi degli agricoltori in tali aree, compensandoli dei maggiori costi da essi sostenuti ed allo stesso tempo consente la valorizzazione dei prodotti di montagna.

L'intervento 13.01.01 consiste nel pagamento di una indennità erogata annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nelle zone montane.



UNIONE EUROPEA

«Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali»



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REGIONE CALABRIA



9.1.2 Localizzazione dell'intervento

Zone montane, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, ex art. 23 del regolamento (CE) n. 950/97 ed ex art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/99).

9.1.3 Beneficiari del sostegno e requisiti di ammissibilità

I destinatari del bando sono agricoltori e aziende agricole che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone montane designate ai sensi dell'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013 e che al momento del rilascio della domanda presentino i seguenti requisiti:

- siano agricoltori "in attività", ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1, del DM 20.03.2015 n. 1922, giusta Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale.
- abbiano la disponibilità di una superficie minima ammessa al premio di 0,5 ettari localizzata in zone montane. La disponibilità a vario titolo (proprietà - diritti reali di godimento – comodato etc) dovrà evincersi dal fascicolo aziendale.
- si impegnino, nell'anno della presentazione della domanda di sostegno, a proseguire l'attività agricole nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013 e dell'allegato denominato "Elenco comuni montani e zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli superficiali".
- si impegnino a non frazionare artificiosamente l'azienda per l'applicazione della degressività (escluso vendita e/o cause di forza maggiore).

9.1.4 Impegni richiesti al beneficiario e loro durata

I beneficiari del sostegno sono tenuti a proseguire l'attività agricola, nell'anno di presentazione della domanda di sostegno, nel rispetto degli impegni relativi a:

- regole di condizionalità (Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui all'articolo 93 ed all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo di cui alla Gazzetta Ufficiale n.69 del 24 marzo 2015, per come dettagliato nella tabella riportata al paragrafo 8.1 del PSR;
- impegni di condizionalità di cui al DM n. 3536 dell'08/02/2016 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".
- criteri di attività minime dell'attività agricola di cui all'art. 4, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) 1307/2013 ed alle Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 ai sensi del DM n. 6513 del 18 novembre 2014;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti (per quanto riguarda l'azoto Codice di Buona Pratica introdotto ai sensi della Direttiva 91/676/CEE per le ZVN – e l'inquinamento da fosforo e da prodotti fitosanitari – applicazione della Direttiva 2009/128/CE);
- requisiti in materia di licenza per il l'uso dei fitofarmaci, formazione adeguata, magazzinaggio in vicinanza di corpi idrici e altri siti sensibili;
- legislazione ambientale relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE), alla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE) ed alla Valutazione di Incidenza (articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito con l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.,).
- l'obbligo, per le superfici a pascolo oggetto d'intervento, di mantenere un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha.

L'impegno ha durata annuale.

9.1.5 Importi di sostegno ammissibili

Il premio viene erogato come premio annuale ad ettaro.

Il premio base è di **350 €/ha**.

Il premio, di cui alla presente misura, verrà decurtato delle somme corrispondenti agli aiuti accoppiati nel caso di aziende zootecniche che dispongono di vacche nutrici ed in ragione del principio della degressività.

In caso di attivazione congiunta della Misura 10.01.08 – Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale - Razza bovina podolica – verrà effettuata un'unica decurtazione.

9.1.6 Criteri di selezione

Per l'intervento descritto nel presente avviso non sono stati stabiliti criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013 per cui non si procederà alla formazione della graduatoria ma alla predisposizione di elenchi di beneficiari ammessi/non ammessi.

9.2 Intervento 13.02.01 – Indennità compensative a favore di altre aree con vincoli naturali, diverse dalle aree montane

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA CALABRIA 2014-2020	
AVVISO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 31
Priorità dello Sviluppo Rurale	4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area	4c - Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
Misura	13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
Sub Misura	13.2 – Pagamento compensativo per le alter zone soggette a vincoli naturali significativi
Intervento	13.02.01 – Indennità compensative a favore di altre aree con vincoli naturali, diverse dalle aree montane
Finalità	L'intervento consiste nel pagamento di una indennità che sostiene il mantenimento di pratiche agricole in zona soggetta ad altri vincoli e/o svantaggi naturali diversi da quelli montani
Beneficiari	Agricoltori e aziende agricole che siano “in attività” ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013
Annualità	2016
Scadenza per la presentazione delle domande	15 giugno 2016
Responsabile del Procedimento	Dirigente del Settore pro tempore
Contatti	0961/853143-858518-858525 PEC: adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it

9.2.1 Descrizione e finalità dell'intervento “Indennità compensative a favore di altre aree con vincoli naturali, diverse dalle aree montane”

Nella logica di azione della misura, il presente intervento sostiene l'attività agricola e, di conseguenza, consente la continuità nell'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dall'agricoltura (qualità dei suoli, riduzione rischio erosione dei suoli, riduzione rischio idrogeologico, presidio delle biodiversità e del paesaggio agrario) attraverso l'erogazione di un premio annuale ad ettaro (indennità) per le aziende ricadenti nei territori della regione soggetti ad altri vincoli e/o svantaggi naturali diversi da quelli montani in base al disposto dell'art. 32 (3) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'intervento 13.02.01 consiste nel pagamento di una indennità erogata annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nelle zone svantaggiate.

9.2.2 Localizzazione dell'intervento

Zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane di cui al precedente intervento 13.01.01, (fino a diversa delimitazione si applica la classificazione ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE).

9.2.3 Beneficiari del sostegno e requisiti di ammissibilità

I destinatari del bando sono agricoltori e aziende agricole che si impegnano a proseguire l'attività agricole nelle zone svantaggiate designate ai sensi dell'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013 e che al momento del rilascio della domanda presentino i seguenti requisiti:

- siano agricoltori "in attività", ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1, del DM 20.03.2015 n. 1922, giusta Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale.
- abbiano la disponibilità di una superficie minima ammessa al premio di 0,5 ettari localizzata in zone montane. La disponibilità a vario titolo (proprietà-diritti reali di godimento – comodato etc) dovrà evincersi dal fascicolo aziendale.
- si impegnino, nell'anno della presentazione della domanda di sostegno, a proseguire l'attività agricole nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013 e dell'allegato denominato "Elenco comuni montani e zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli superficiali".
- si impegnino a non frazionare artificiosamente l'azienda per l'applicazione della degressività (escluso vendita e/o cause di forza maggiore).

9.2.4 Impegni richiesti al beneficiario e loro durata

I beneficiari del sostegno sono tenuti a proseguire l'attività agricola, nell'anno di presentazione della domanda di sostegno, nel rispetto degli impegni relativi a:

- regole di condizionalità (Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui all'articolo 93 ed all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo di cui alla Gazzetta Ufficiale n.69 del 24 marzo 2015, per come dettagliato nella tabella riportata al paragrafo 8.1 del PSR;
- impegni di condizionalità di cui al DM n. 3536 dell'08/02/2016 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".
- criteri di attività minime dell'attività agricola di cui all'art. 4, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) 1307/2013 ed alle Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 ai sensi del DM n. 6513 del 18 novembre 2014;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti (per quanto riguarda l'azoto Codice di Buona Pratica introdotto ai sensi della Direttiva 91/676/CEE per le ZVN – e l'inquinamento da fosforo e da prodotti fitosanitari – applicazione della Direttiva 2009/128/CE);
- requisiti in materia di licenza per il l'uso dei fitofarmaci, formazione adeguata, magazzino in vicinanza di corpi idrici e altri siti sensibili;
- legislazione ambientale relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE), alla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE) ed alla Valutazione di Incidenza (articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito con l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.),).

- l'obbligo, per le superfici a pascolo oggetto d'intervento, di mantenere un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha.

9.2.5 Importi di sostegno ammissibili

Il premio viene erogato come premio annuale ad ettaro.

Il premio base è di **250 €/ha**.

9.2.6 Criteri di selezione

Per l'intervento descritto nel presente avviso non sono stati stabiliti criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013 per cui non si procederà alla formazione della graduatoria ma alla predisposizione di elenchi di beneficiari ammessi/non ammessi.

10. VARIAZIONE DELLE SUPERFICI

La variazione degli ettari di cui all'art. 47 comma 1 del regolamento (UE) 1305/2013 non risulta pertinente con l'intervento in esame tuttavia trova corretta applicazione l'art. 47 comma 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 secondo il quale: "Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso".

11. CLAUSOLE DI REVISIONE

Non pertinenti per la misura

12. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Per l'intervento descritto nel presente avviso, a norma di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 808/2014 Allegato III Informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 Parte 1- Azioni informative e pubblicitarie- e dalla proposta di successiva modifica in fase di approvazione, durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR secondo le modalità previste dai punti 2.1 e 2.2 lett. a); b) e c).

In particolare, nei casi di sostegno annuale superiore complessivamente ad euro 50.000 per singolo intervento, il beneficiario è tenuto ad esporre, all'interno del centro aziendale principale o della particella più estesa, una targa informativa contenente indicazioni sull'intervento e sul sostegno finanziario ricevuto.

Tale obbligo decorre fin dalla data di pubblicazione dell'elenco/graduatoria di ammissibilità al sostegno e sarà verificato al momento del controllo in loco:

13. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 e alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura nonché alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.